VENETO EDIFICI MONUMENTALI S.R.L. a socio unico

Relazione dell'Organismo di Vigilanza

Anno 2024

Premessa 1
1) Stato del Modello 231 vigente 1
1.1) Evoluzione normativa in materia di responsabilità amministrativa degli enti e impatto sul Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società
2) Attività svolte nel corso dell'esercizio 2024 7
3) Attività di formazione 7
4) Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza 8
5) Principali fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio 2024 8
6) Piano delle attività da svolgere nel corso dell'esercizio 2025 8

Premessa.

La presente relazione annuale viene resa dall'Organismo di Vigilanza monocratico nominato ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 (di seguito anche indicato come l'"Organismo" o l'"OdV") di Veneto Edifici Monumentali S.r.l. a socio unico (di seguito anche indicata come la "Società"), in conformità all'articolo 5, sub 8), del Regolamento dell'OdV ed è volta a illustrare all'Organo amministrativo il risultato delle attività svolte nel corso dell'anno 2023.

1) Stato del Modello 231 vigente.

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, attualmente vigente nell'Aggiornamento 10.2023 (di seguito anche "Modello 231), è stato approvato nella sua prima stesura dall'Organo amministrativo in data 11 dicembre 2018 ed è composto da una Parte generale e da una Parte speciale; la Parte speciale ha la finalità di definire regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello 231 devono seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività sensibili svolte nella Società, la commissione di reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 e consta, sulla base dei risultati delle analisi dei rischi svolte dagli Advisor, dell'individuazione delle aree a rischio dei reati presupposto e delle regole di condotta da adottare da parte dei destinatari del Modello per prevenire tali reati. Unitamente al Modello 231, l'Organo amministrativo ha approvato a suo tempo il Codice etico e, requisito specifico richiesto dall'articolo 6, comma 2, sub c)

del D. Lgs. 231/2001, il Protocollo per la gestione delle risorse finanziarie. Il MOG è stato successivamente integrato con aggiornamenti e specifici protocolli a seguito delle nuove fattispecie di reato inserite nel D. Lgs. 231/2001 e al conseguente risk assesment. Nel dettaglio:

- Protocollo di gestione degli adempimenti fiscali, in relazione all'ampliamento del catalogo dei reati presupposto con i delitti tributari previsti dal D. Lgs. 74/2000, e in particolare in relazione all'art. 39, co. 2 del Decreto Fiscale che ha introdotto nel D. Lgs. 231/2001 il nuovo art. 25-*quinquiesdecies*, in forza del quale alcuni reati tributari comportano la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e determinano l'applicazione di sanzioni pecuniarie;
- Adeguamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231" alla luce della legge 9 marzo 2022 n. 22 "*Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale*", in relazione alla valutazione dei fattori di rischio associati al complesso di tutte le attività poste in essere da Veneto Edifici Monumentali S.r.l. a socio unico nel settore della gestione dei servizi afferenti il complesso monumentale di Villa Contarini - Fondazione G.E. Ghirardi, ubicata a Piazzola Sul Brenta (PD), nonché all'intera attività della Società pure in relazione ai servizi connessi alla gestione del complesso monumentale Rocca di Monselice e di una parte del complesso immobiliare composto dai palazzi Torres e Rossini, siti nel sestiere veneziano di San Marco;
- Procedura per la gestione delle segnalazioni interne e degli illeciti a tutela del soggetto che segnala illeciti, con attivazione del relativo canale interno di segnalazione, ai sensi del D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 cosiddetto Decreto "Whistleblowing".

L'OdV rammenta che il Modello 231 non aggiornato può essere ritenuto, nel caso di accertamenti da parte dell'Autorità Giudiziaria, *non idoneo* rispetto alle finalità esimenti previste dal D. Lgs. n. 231/2001 e conseguentemente esporre la Società (e per essa l'Organo amministrativo) al rischio che i profili di responsabilità amministrativa-penale per eventuali illeciti 231 che venissero accertati, coinvolgano la Società stessa con i propri Organi.

Evoluzione normativa in materia di responsabilità amministrativa degli enti e impatto sul Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società.

Con riferimento alle nuove previsioni normative dell'anno 2024 con diretta incidenza in materia di responsabilità amministrativa degli enti, si segnalano:

- **Legge 22 gennaio 2024, n. 6 - Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione,**

dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del codice penale.

L'articolo 2 della legge 22 gennaio 2024, n. 6 ha apportato modifiche all'articolo 518-*duodecies* cod. pen. *("Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici"*) inserito nella fattispecie dell'art. 25-septiesdecies del D. Lgs 231/2001 *("Delitti contro il patrimonio culturale")*. La modifica ha interessato unicamente la parte descrittiva del comma uno: *"Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000"* lasciando inalterate le pene per la detenzione e la relativa multa.

❖ **D. Lgs. n. 87 del 14 giugno 2024, "*Revisione del sistema sanzionatorio tributario".***

Con la modifica dell'art. 10-*quater* "*Indebita compensazione*" del D. Lgs. n. 74/2000 è stato introdotto il comma 2-*bis* nel quale viene inserita una distinzione tra crediti inesistenti e crediti non spettanti, ai fini della applicazione delle fattispecie di indebita compensazione prevista dall'articolo 10-*quater* D. Lgs. n. 74/2000 che interessa la fattispecie di reati previsti dall'art. 25-*quinquiesdecies* (Reati tributari) del D. Lgs. 231/2001.

❖ **Legge 28 giugno 2024, n. 90 *"Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici".***

La cosiddetta "Legge sulla cyber sicurezza" prevede:

- l'innalzamento delle sanzioni previste in relazione ai reati presupposto - richiamati dall'art. 24-*bis* del D. Lgs, 231/2001- di "*Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico*", "*Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche*", "*Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche*", "*Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici*", "*Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità*", "*Danneggiamento di sistemi informatici o telematici*" e di "*Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità*", (rispettivamente puniti dagli artt. 615-*ter*, 617-*quater*, 617-*quinquies*, 635-*bis*, 635-*ter*, 635-*quater* e 635-*quinquies* cod.

pen.);

- l'inserimento del nuovo comma I-*bis* all'art. 2-*bis* del D. Lgs 231/2001, che richiama la nuova fattispecie di reato di estorsione informatica (art. 629, co. 3, cod. pen.), che punisce "*chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno";* tale condotta è punita *"con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità*";
- la previsione, per il suddetto nuovo reato, dell'applicabilità all'ente della sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote e delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, co. 2, D. Lgs. 231/2001, per una durata non inferiore a due anni;
- al comma 2 dell'art. 24-*bis* D.Lgs. 231/2001, la sostituzione del reato di "*Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico*" (punito all'art. 615-*quinquies* cod. pen.), con il nuovo reato di cui all'art. 635-*quater.*1, anch'esso rubricato "*Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico*".

❖ **Legge n. 112 dell'8 agosto 2024 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia*".**

E' stato inserito all'art. 25 del D. Lgs. 231/2001 il nuovo reato presupposto di "*indebita destinazione di denaro o cose mobili"* di cui all'art. 314-bis c.p. che prevede che *"Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro*

anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000".

❖ **Legge 9 agosto 2024, n. 114 recante "*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare*".**

La cosiddetta "Legge Nordio" ha confermato l'abrogazione del reato di abuso di ufficio e la modifica del dettato normativo del reato di traffico di influenze illecite (rispettivamente puniti dagli art. 323 e 346-bis cod. pen.. e richiamati all'art. 25 D. Lgs. 231/2001).

Con specifico riferimento al reato di "traffico di influenze illecite", punito dall'art. 346-bis cod. pen., la nuova formulazione prevede che "*Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi*".

❖ **Legge n. 143/2024 di conversione del Decreto-Legge n. 113/2024 (c.d. "decreto Omnibus")**

La legge di conversione del "decreto Omnibus" ha inserito nella Legge 22 aprile 1941, n. 633 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio - il nuovo art. 174-*sexies* il quale individua, al primo comma, un obbligo di denuncia in capo a determinati soggetti (tra i quali, i prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca etc.) laddove vengano a conoscenza che siano in corso o che siano state compiute/tentate condotte penalmente rilevanti ai sensi della stessa legge, dell'art. 615-*ter* e 640-*ter* cod. pen.. Il terzo comma del predetto articolo prevede che "*Fuori dei casi di concorso nel reato, le omissioni della segnalazione di cui al comma 1 e della comunicazione di cui al comma 2 sono punite con la reclusione fino ad un anno. Si applica l'art. 24-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*".

❖ **D.Lgs. 26 settembre 2024, n.141 recante "*Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui***

***consumi*".**

Con specifico riferimento alla responsabilità amministrativa degli enti di cui al D. Lgs. 231/2001, l'art. 4, comma 1, del Decreto legislativo in esame modifica l'art. 25-*sexiesdecie*s del D. Lgs. 231/2001 e, in particolare:

- estende la responsabilità amministrativa degli enti anche per i reati di cui al D. Lgs. 504/1995 (Testo Unico in materia di Accise) in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, prevedendo l'applicazione della sanzione pecuniaria all'ente fino a 200 quote;
- prevede l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria fino a 400 quote quando le imposte dovute (e non più solo i diritti di confine dovuti) superano i centomila euro;
- prevede l'applicazione delle misure dell'interdizione dall'esercizio dell'attività e la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, oltre alle sanzioni già previste dall'attuale formulazione dell'art. 25-*sexiesdecies* del D. Lgs. 231/2001, quando i diritti di confine e le imposte dovuti superano i centomila mila euro.

❖ **Decreto Legge n. 145 dell'11 Ottobre 2024** "**Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali".**

Mediante il Decreto in esame, il legislatore ha inteso stabilire disposizioni chiare sia in materia di flussi di ingresso legale e permanenza dei lavoratori stranieri sia in materia di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare.

Tra le principali novità rileva la modifica dell'art. 22 (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato) del D. Lgs n.286/1998 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, richiamato dall'art. 25-*duodecies*, co. 1, del D. Lgs 231/2001 (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare).

Con specifico riferimento alle **novità regolamentari**, l'ODV ricorda che in data 7 novembre 2024, a completamento e ad integrazione delle indicazioni già fornite con la delibera del 12 luglio 2023 n. 311 (Linee Guida whistleblowing), l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha aperto una consultazione pubblica online (oggi scaduta) sullo "Schema di nuove Linee Guida" adottato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, allo di garantire al riguardo un'applicazione uniforme ed efficace della normativa e supportare i soggetti

tenuti a darne attuazione.

Conseguentemente all'analisi delle suddette novità legislative, si evidenzia l'opportunità, in relazione alla specifica operatività della Società:

- di svolgere una valutazione contestualmente formale e sostanziale delle diverse fattispecie introdotte e modificate nell'anno 2024;
- di effettuare, nel caso, una nuova mappatura - includendo i processi ritenuti maggiormente esposti - delle aree di rischio in relazione alle nuove fattispecie (risk assessment);
- di effettuare una nuova valutazione dell'efficacia del sistema dei controlli interni per la prevenzione della commissione dei nuovi reati presupposto e di quelli modificati (Gap analysis), su una duplice prospettiva che coinvolga (i) l'analisi dei controlli sui processi strumentali (processi nel cui ambito potrebbero crearsi le condizioni e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per la commissione dei reati) e (ii) l'analisi dei controlli sui processi diretti (processi che sovraintendono direttamente le attività sensibili).

2) Attività svolte nel corso dell'esercizio 2024.

Nel corso dell'esercizio 2024 l'attività dell'OdV monocratico è consistita nell'attuazione del piano delle attività proposte per il medesimo anno vigilando, per quanto di competenza, sulla corrispondenza dell'operato inerente lo svolgimento delle attività aziendali e le previsioni del Modello 231.

Nell'ambito delle proprie attività di vigilanza, e segnatamente sul controllo sulle principali attività societarie in relazione ai processi indicati nel Modello 231 come "attività sensibili", nel corso del periodo oggetto della presente relazione l'OdV ha incontrato in presenza il direttore arch. Davide Miola, il RPCT dott. Alessandro Bison e l'addetta alla funzione contabile e amministrativa signora Nicoletta Cestonaro.

L'OdV ha mantenuto costanti contatti con l'Amministratore unico della Società, avv. Aldo Rozzi Marin, al fine del necessario scambio di informazioni e per riferire sulle circostanze rilevate in esito alla propria attività di vigilanza sull'efficacia e sull'attuazione del Modello 231 rispetto alle aree sensibili ivi indicate.

L'OdV ha incontrato in presenza il RSPP della Società per l'opportuno scambio di informazioni in materia di sicurezza sul lavoro e sulle misure in merito adottate.

3) Attività di formazione.

In merito all'attività di formazione, l'OdV ha preso atto dello svolgimento nell'anno 2024

di un evento formativo sul D. Lgs. n. 231/2001 - rivolto a tutto il personale - in materia di rispetto e applicazione del Codice Etico aziendale e di cybersecurity in particolare nel settore culturale allo scopo di sensibilizzare e formare i dipendenti della Società sulla necessità di un approccio proattivo alla difesa dei dati aziendali,

Nel condividere tale iniziativa, l'OdV ribadisce che lo svolgimento periodico di attività di formazione del personale, coerente con il contenuto del MOG, costituisce elemento di idoneità del Modello 231, consentendo allo stesso di esplicare la propria efficacia esimente rispetto all'imputazione della responsabilità "amministrativa/penale" ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

4) Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza.

Nel corso dell'anno 2024 l'Organismo di Vigilanza non è venuto a conoscenza di fatti censurabili o violazioni rilevanti del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società, né del mancato rispetto delle procedure interne, né di atti o condotte che comportino la commissione di reati-presupposto o una violazione delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 231/2001, suscettibili di essere valutate sulla base del vigente Sistema disciplinare.

5) Principali fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio 2024.

Dopo la chiusura dell'esercizio 2024, l'OdV non ha ricevuto alcuna segnalazione relativa a presunte violazioni delle disposizioni di cui al Modello 231 adottato dalla Società.

In tema di evoluzione della normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti, sono state dianzi indicate le modifiche apportate al D. Lgs. n. 231/2001 o le implicazioni in materia 231/2001 conseguenti ai provvedimenti normativi emanati nel corso dell'anno 2024.

6) Piano delle attività da svolgere nel corso dell'esercizio 2025.

Nel corso dell'esercizio 2025 l'Organismo di Vigilanza intende svolgere le seguenti attività:

i) prevedere un incontro con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione RSPP della Società al fine di concordare l'inoltro all'OdV del materiale aggiornato dallo stesso predisposto e di coordinare la comunicazione di eventi sensibili (quali il verificarsi di infortuni o cosiddetti "quasi infortuni") in modo da rendere maggiormente efficaci i rispettivi ruoli di verifica e controllo;

ii) prevedere almeno due incontri con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza RPCT al fine di confrontare, da un punto di vista

operativo, le diverse attività di controllo e di verificare gli esiti degli accertamenti rispettivamente compiuti;

iii) monitorare che non vengano posti in essere atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti di chi abbia effettuato una segnalazione relativa alla violazione dei contenuti del Modello 231;

iv) procedere, anche tramite accesso alla struttura e/o audizione dei soggetti interessati, alla verifica dell'adeguatezza delle procedure adottate dalla Società al fine di prevenire la commissione dei reati presupposto di cui al D. Lgs. n. 231/2001 nonché alla verifica dell'effettiva applicazione delle stesse;

v) valutare la necessità di procedere ad aggiornamenti del Modello 231 in caso di ulteriori modifiche al D. Lgs. n. 231/2001;

vi) verificare l'esito delle segnalazioni effettuate all'Organo amministrativo circa le situazioni di non conformità;

vii) verificare i flussi informativi trasmessi dagli owner di riferimento al fine del controllo delle attività incluse nel Modello 231 quali "attività sensibili".

La presente Relazione annuale dell'Organismo di Vigilanza per l'anno 2024 viene trasmessa all'Organo amministrativo di Veneto Edifici Monumentali S.r.l. a socio unico.

L'Organismo di Vigilanza rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Venezia, 19 marzo 2025.

L'ORGANISMO DI VIGILANZA

dott. comm. Paolo Castaldini	[redacted]